

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2169

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SALVI, SANDRI, ZAGARI, BANDIERA, CARIGLIA, QUILLERI,
GRANELLI, GALLUZZI, DELLA BRIOTTA**

Presentata il 24 maggio 1973

Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare

ONOREVOLI COLLEGHI! — I. — Siamo convinti che richiamare brevemente le principali tappe della vicenda quasi settantennale dell'istituto cui si riferisce la presente proposta di legge, possa contribuire a chiarirne la stessa ragion d'essere ed a facilitarne la presentazione e quindi la comprensione.

L'istituto è nato praticamente il 21 aprile 1904 in una riunione dovuta all'iniziativa di alcuni studiosi fiorentini, guidati da Gino Bartolommei Gioli, il quale è concordemente riconosciuto come l'ideatore dell'istituzione e che ne fu per molti anni instancabile animatore; nella riunione, che fu presieduta dal senatore Pasquale Villari, vennero tracciate le linee del primo statuto che doveva essere poi approvato ed entrare in vigore nel corso dello stesso anno.

L'istituto, naturalmente, aveva una delle sue premesse nelle nostre connessioni africane, ma i suoi compiti si annunciavano già di largo respiro proiettandosi, con molti decenni di anticipo, in quell'indirizzo che a partire dagli anni '50 sarebbe andato sotto il nome di cooperazione tecnica: l'istituto doveva integrare il lavoro dell'Amministrazione pubblica, fornendole le indicazioni sulle vie da percorrere per un proficuo sviluppo dell'agricoltura tropicale, ed in particolare notizie su al-

cune speciali colture e sulle produzioni industriali connesse, e compiendo analisi scientifiche; l'istituto doveva inoltre, preparare un personale adatto a tali agricolture, sia per le necessità degli uffici governativi, sia per le necessità dei privati. Ciò si legge nelle prescrizioni statutarie, sin dalla loro prima stesura, nonché, anche più diffusamente, in vari scritti del Bartolommei Gioli, in cui trovavano sempre posto ed esplicita menzione i diretti interessi dei paesi tropicali.

Alle origini si trattò, dunque, di un'iniziativa puramente privata alla quale si associarono e contribuirono efficacemente uomini come, ad esempio, Ferdinando Martini, Leopoldo Franchetti, Isidoro del Lungo, Filippo Corsini, Giotto Dainelli, Pasquale Baccarini e Vincenzo Valvassari.

Tale caratterizzazione non venne sostanzialmente meno con l'erezione dell'istituto, nel 1910 ad Ente morale e con la successiva sua trasformazione, nel 1925, in Ente autonomo consortile, sorretto dallo Stato, nonché dalla provincia, dal comune, dal Consiglio provinciale dell'economia e dalla Cassa di risparmio di Firenze.

Nel 1938, invece, a conclusione di un processo in corso da qualche anno, i connotati e la natura dell'istituto mutarono ed esso divenne

organo del Ministero dell'Africa italiana, e quando nel 1953 questo fu soppresso, del Ministero degli Esteri.

Nel giugno 1959 l'Ente venne ribattezzato come « Istituto agronomico per l'oltremare » (dove l'« oltremare » riecheggia semplicemente il nome di analoghi organismi d'oltralpe, e non è ovviamente da collegarsi — non ostante i dubbi avanzati in proposito nella piena, evidente ignoranza di circostanze e di tempi — con lontane, avventurose suggestioni) e, nel 1962 si attuò una ristrutturazione dell'istituto senza però modificarne la natura di organo del Ministero degli Affari Esteri. Poiché, peraltro, l'istituto non accennava ad uscire dallo stato di crisi in cui versava dalla fine della guerra, successivamente, nel 1968, si pensò — ma il progetto non ebbe poi seguito — di trasferirlo, *sic et simpliciter*, dall'ambito del Ministero degli Affari Esteri a quello della Pubblica Istruzione.

Nel 1953, e, secondo un disegno più articolato nel 1962, il legislatore ritenne di dover tener conto preminente dei programmi — allora attuali e che dovevano in seguito rivelarsi irrealistici — di colonizzazione agricola italiana, cui l'istituto avrebbe dovuto servire da organo tecnico, nonché del progressivo emergere dei compiti di assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo: settori, ambedue, rientranti nella competenza del Ministero degli affari esteri. E, d'altra parte, il progetto del 1968 partiva dal presupposto di una vocazione didattica e di ricerca dell'istituto e lo poneva, perciò, alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione.

Per un naturale fenomeno di vischiosità, le decisioni e gli orientamenti del dopoguerra accettano, quindi, come fatto immutabile, lo inquadramento nell'Amministrazione dello Stato, dell'istituto, disposto, come si è detto, nel 1938.

Ora, se tale misura apparve del tutto naturale, persino ovvia, all'epoca in cui fu adottata, la statalizzazione dell'istituto non appare più giustificata in un quadro storico così diverso, sia dal punto di vista interno che da quello internazionale, rispetto a quello prebellico.

In tale quadro, la diretta appartenenza all'Amministrazione statale dell'istituto nuoce alla ricercata funzionalità strumentale: essa, infatti, con tutte le naturali conseguenze di ordine amministrativo e pratico, mal si concilia con l'assolvimento dei compiti attivi-tecnico-didattici e di ricerca, ed *in primis* di cooperazione tecnica, propri dell'istituto. L'espe-

rienza di questi anni, ed episodi anche molto recenti, stanno ampiamente a dimostrarlo.

D'altra parte, la soluzione consortile, oltre ad assicurare la convergenza al fine voluto di interessi e di forze altrimenti destinati ad andare almeno in parte perduti, consente di far fronte al problema di risorse finanziarie quanto più possibile adeguate alle necessità. E questi furono evidentemente i motivi che ne consigliarono l'adozione nel 1925, in una situazione di fatto non ancora divenuta incompatibile con essa.

Si deve ritenere che questa realtà e le considerazioni connesse siano andate in questi ultimi anni guadagnando terreno presso le istanze governative competenti, visto che all'inizio dell'estate nello scorso anno, l'allora titolare del Dicastero degli Affari Esteri, l'onorevole Aldo Moro, riconosceva la convenienza — come affermava allora un documento ministeriale — « di studiare e determinare i modi ed i tempi di una ristrutturazione dell'istituto, fondata, secondo gli orientamenti prevalenti sin qui emersi, sulla sua trasformazione in ente autonomo con l'apporto di qualificate partecipazioni ». E nominava pertanto un reggente con il compito, tra l'altro, di raccogliere elementi per la definizione del piano di ristrutturazione.

Gli sviluppi ricordati, dai più lontani ai più vicini, costituiscono la premessa della presente proposta di legge e giovano alla comprensione delle sue statuizioni.

Quanto alla nuova configurazione istituzionale, non potrebbero essere invocate contro di essa — conviene aggiungere a quanto è stato già detto in proposito — le note direttive di carattere generale del Parlamento e del Governo concernenti il settore degli Enti pubblici, che sollecitano un riduzione di tali Enti. La trasformazione dell'istituto da organismo statale in ente di diritto pubblico con autonomia amministrativa ha, infatti, chiare giustificazioni di principio e di fatto, e ad essa fa riscontro, d'altra parte, il taglio — per una volta! — di una sia pur modesta ramificazione dell'Amministrazione statale.

Va inoltre tenuto presente, con riferimento alle difficoltà di gestione in cui solitamente si dibattono gli Enti della specie configurata, che, al contrario, l'istituto potrà giovare di apporti finanziari importanti da parte della regione Toscana nonché della provincia e del comune di Firenze, e forse di altri Enti, e che pertanto potrà assolvere ai suoi impegnativi compiti meglio di quanto non gli venga consentito oggi dal suo magro bilancio, elaborato, peraltro, secondo la logica e le regole dell'Am-

ministrazione statale e nel naturale rispetto delle limitazioni e dei divieti che le sono propri.

A proposito degli impegni finanziari che il progetto di legge comporta per lo Stato, conviene rilevare che il contributo annuo corrisponde sostanzialmente a quello attuale, quale risulta dall'applicazione della legge 26 ottobre 1962, n. 1612 e dalle integrazioni in atto. Quanto, poi, al contributo straordinario, va ricordato che nel 1968, allorché era stato previsto il trasferimento dell'istituto dalla competenza del Ministero degli Affari Esteri a quella del Ministero della Pubblica Istruzione, le intese fra le Amministrazioni interessate avevano portato al riconoscimento del principio, ed a fissare l'ammontare dell'erogazione — già allora considerato inadeguato — in 200 milioni.

Si abbia ben presente che la proposta di legge, che si ha l'onore di sottoporre all'esame ed all'approvazione del Parlamento, mira a fare dell'Istituto agronomico per l'oltremare uno strumento moderno dell'azione italiana volta a stabilire rapporti sempre più stretti e qualificati con i paesi emergenti; uno strumento, quindi in grado di competere — ed il retaggio del passato costituisce a questi fini una garanzia importante, ma evidentemente non sufficiente — con le analoghe istituzioni straniere.

Le più rinomate fra di esse, e per restare all'ambito europeo, sono forse quelle olandesi: l'Istituto superiore di agricoltura ed il Centro agrario internazionale di Wageningen, lo Istituto reale per i Tropici di Amsterdam e la Scuola superiore di agricoltura di Deventer. Ebbene, si sappia che il bilancio annuale complessivo di queste quattro istituzioni è di circa due miliardi e mezzo di lire, che il loro personale supera le 2.500 unità, che ad esse fanno capo annualmente circa 4.500 studenti e che buona parte di così vaste attività riguardano l'agricoltura tropicale. Infine, ogni anno, vengono curati 30-40 progetti — operativi, didattici o di ricerca — nell'interesse di Paesi in via di sviluppo.

II. — La presente proposta di legge, dunque, parte dai seguenti presupposti:

che l'Istituto agronomico per l'oltremare, dato il suo rilevante patrimonio, oltretutto materiale, di conoscenze e di esperienze nel campo dell'agricoltura tropicale e subtropicale e l'elevata reputazione di cui gode negli ambienti scientifici internazionali, può e deve svolgere una parte di rilievo nel quadro dell'azione italiana di cooperazione tecnica in

favore dei paesi in via di sviluppo, quale tracciata e regolata dalla legge 15 dicembre 1971, n. 1222;

che l'istituto così caratterizzato è in grado di svolgere con sicuro profitto per i paesi emergenti e per l'Italia compiti essenziali ed irrinunciabili: compiti che — nella fase storica che interessa almeno tutto questo secolo — andranno assumendo importanza sempre maggiore;

che in Italia non esistono altri organismi in possesso delle necessarie qualificazioni nel campo dell'agricoltura tropicale e subtropicale, ed in grado di operare attivamente ai fini sopra indicati: sì che, ove per ipotesi si lasciasse venir meno l'istituto di Firenze, un altro organismo analogo non tarderebbe a nascere, il cui primo compito non potrebbe essere che quello di raccoglierne — faticosamente — l'eredità;

che, per rendere l'istituto pienamente idoneo a realizzare dette finalità, è necessario aggiornarne e parzialmente modificarne le strutture.

Concentrando la sua attività nel settore della cooperazione tecnica (intesa nel senso più lato del termine), l'istituto potrà — ad un tempo — fiancheggiare l'opera dello Stato per quanto riguarda il campo dell'agricoltura tropicale e subtropicale, ed agire quale stimolatore e coordinatore delle iniziative private nello stesso campo.

Circa il primo di tali presupposti, giova spendere qualche parola sul patrimonio materiale dell'istituto, costituito da rare collezioni di prodotti agricoli, da una vasta — anche se nel complesso non aggiornata — attrezzatura scientifica, e soprattutto dalla ricchissima biblioteca. Questa — annoverata tra le più importanti esistenti al mondo nel settore dell'agricoltura tropicale — comprende circa centomila volumi e 1.400 carte geografiche per un complesso di oltre 300.000 schede; ha un'emeroteca di ben 832 periodici specializzati; acquisisce in media 30 pubblicazioni al giorno; corrisponde con più di mille istituti, università, eccetera; compie in media — dato che al pari dei precedenti ne testimonia lo stato di efficienza — circa mille prestiti all'anno.

Peraltro, se cospicuo è il patrimonio materiale, ancora più importante è quello del credito di cui l'istituto gode in campo internazionale. Trattandosi di alcunché di impalpabile, non è facile, evidentemente, fornire dati e cifre in proposito. È significativa, tuttavia, la decisione — rimasta poi senza seguito per insuperabili difficoltà di ordine pratico — pre-

sa dalle autorità alleate d'occupazione nell'immediato dopoguerra, di tradurre in inglese e pubblicare tutta la documentazione esistente presso l'istituto (compresi alcuni lavori inediti) relativa in particolare all'Etiopia. Ed altrettanto eloquenti sono i giudizi espressi — anche in forma scritta — sull'istituzione fiorentina da organismi esteri operanti nel settore e dalla stessa FAO, di cui è nota la rigorosa imparzialità; come pure da esponenti del terzo mondo, alcuni dei quali ex allievi dell'istituto, come, ad esempio, l'attuale ministro libico per la programmazione agricola.

Tutto ciò è da ascrivere al lavoro compiuto durante questi settant'anni dai fondatori e dai loro continuatori: uomini di scienza, esperti, amministratori, personale esecutivo, giù, giù, sino all'esigua schiera — resa tale dalle più recenti vicissitudini — che sta oggi al timone ed ai remi dell'istituto. Nei confronti di tutti loro questo riconoscimento appare doveroso.

Sulla base dei presupposti testé illustrati, i proponenti ritengono occorra:

a) riconoscere la personalità giuridica autonoma dell'istituto e conferire ad esso una nuova struttura amministrativa, fondata sulla presenza caratterizzante degli Enti che sono espressione dell'autonomia locale, e nei quali — secondo l'articolo 114 della Costituzione — « si riparte » il territorio della Repubblica (regione, provincia, comune).

Tale presenza, che, come si è già avuto occasione di ricordare, non è un fatto interamente nuovo, è dovuta alla volontà di detti Enti di non restare estranei ed anzi di avere una parte di rilievo nell'attività dell'istituto, non perché considerato cittadino o regionale, ma proprio perché se ne riconoscono il peso e le potenzialità sul piano nazionale ed, anzi, internazionale;

b) dotare l'istituto dei mezzi ordinari e straordinari per portare ai più alti livelli la specializzazione nel settore dell'assistenza tecnica agricola, attraverso opportuni finanziamenti cui partecipino attivamente sia lo Stato che gli Enti locali sopra menzionati;

c) specificare ed articolare gli scopi e le attività istituzionali dell'Ente in quattro direzioni fondamentali, tutte (giova ribadirlo) rivolte secondo un piano organico, al fine primario della cooperazione tecnica:

attività didattica, per la formazione di quadri italiani e dei paesi emergenti dell'area tropicale e subtropicale, a tutti i livelli utili;

ricerca scientifica, nei settori di maggior rilevanza per i predetti paesi, individuati

dallo schema legislativo secondo una concezione moderna;

consulenza ed assistenza, nell'interesse e per conto dell'Amministrazione italiana (ad esempio, in ordine alla legge 28 febbraio 1967, n. 131 « Assicurazione e finanziamento dei crediti all'esportazione nonché all'assistenza dei paesi in via di sviluppo », ed in ordine alla già citata legge 15 dicembre 1971, n. 1222 « Coordinamento delle iniziative e dei programmi operativi di assistenza tecnica... », configurandosi così un collegamento di più fra il presente schema legislativo e la normativa che regola la nostra azione a favore dei paesi emergenti), di governi esteri, di istituti e di organismi internazionali, per la soluzione di problemi specifici di carattere tecnico, per l'elaborazione di studi e progetti, e per il coordinamento e la realizzazione dei progetti stessi;

attività di documentazione e di informazione, attraverso la costituzione di apposito centro e l'adozione di altre analoghe iniziative, ritenute a tal fine necessarie od utili;

d) ristrutturare profondamente gli organi direttivi ed amministrativi dell'ente, chiamando a parteciparvi rappresentanti dello Stato, degli Enti locali, delle Università degli studi della regione Toscana ed esperti dotati della più alta qualificazione tecnica e professionale;

e) assicurare al nuovo istituto personale adeguato;

f) istituire uffici esecutivi — in Italia ed all'estero — atti a consentire all'istituto una più agile ed efficiente attività operativa nell'ambito delle finalità istituzionali.

III. — La proposta di legge, di complessivi 47 articoli, è suddivisa in cinque capi, concernenti rispettivamente:

1) disposizioni generali (natura giuridica, sede, scopi e attività dell'istituto);

2) organizzazione dell'istituto (composizione, funzioni e procedure degli organi direttivi ed amministrativi centrali);

3) amministrazione e contabilità (patrimonio, mezzi finanziari, spese, bilanci, servizio cassa e tesoreria);

4) personale dell'istituto (regolamento e ruoli organici, inquadramento del personale di ruolo preesistente, personale aggiuntivo a contratto, personale a disposizione);

5) disposizioni finali (regolamenti esecutivi, regolamenti interni, contributi, norme transitorie, norme abrogative, entrata in vigore).

IV. — A norma dei primi articoli della proposta di legge, l'Istituto agronomico per l'oltremare è ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria e gestione autonoma, sottoposto alla vigilanza del Ministero degli Affari Esteri ed al controllo della Corte dei conti (articolo 2); ha sede in Firenze, e può istituire centri operativi e comitati di lavoro, in Italia e all'estero (articolo 3).

A quest'ultimo riguardo va tenuto presente che l'istituto, in vista del suo aggiornamento e potenziamento, ha messo a punto, d'intesa col servizio per la cooperazione tecnica del Ministero degli Affari Esteri, un progetto per la creazione in Tanzania di un centro per l'assistenza tecnica per l'agricoltura. La sede sarà presso Arusha ed il centro opererà nell'interesse di tre unità agricole tanzane (Ujamaa Villages) ubicate nella zona (razionalizzazione delle tecniche tradizionali, introduzione di nuove culture, introduzione della meccanizzazione, eccetera); in un secondo tempo il centro potrà estendere la sua attività anche al perfezionamento di tecnici tanzani di livello medio ed universitario. Il centro, d'altra parte, sarà aperto agli allievi dei corsi dell'istituto perché questi possano integrare in via pratica la loro preparazione.

I proponenti hanno dirette notizie delle vive aspettative tanzane per la realizzazione del progetto in questione, il cui futuro — occorre sottolineare — è legato alle effettive possibilità operative dell'istituto di Firenze, e quindi alle sorte della presente proposta di legge. Anche qui, è appena il caso di rilevarlo, il nesso fra di essa e la legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sulla cooperazione tecnica, è diretto e pone chiaramente in rilievo il carattere strumentale dell'istituto rispetto all'azione italiana a favore dei paesi in via di sviluppo.

I successivi articoli da 4 a 9 dello schema legislativo delineano compiutamente gli scopi istituzionali dell'ente, articolandoli nei quattro settori di attività menzionati in precedenza (insegnamento, ricerca scientifica, consulenza e assistenza, documentazione ed informazione): il tutto, in funzione della cooperazione tecnica internazionale nel settore agrario (articolo 4 lettera a), nonché subordinatamente, della diffusione e dell'incremento della scienza e della tecnica agraria italiana e del lavoro agricolo italiano nel mondo (articolo 4 lettera b) e della partecipazione italiana al progresso tecnico-scientifico generale (articolo 4 lettera c).

L'articolo 5 tratta dei vari corsi di specializzazione, professionali e di aggiornamento

in agricoltura tropicale e subtropicale demandati all'istituto. Al riguardo va ricordata la Scuola di specializzazione post-universitaria in funzione dal dicembre dello scorso anno (quando fu solennemente inaugurata dal ministro Medici), e che costituisce il punto di arrivo di un'attività svolta dall'istituto sin dal lontano 1913.

Va inoltre sottolineata quella parte della norma che prevede il rilascio di appositi diplomi di efficacia equipollente rispetto agli ordinari titoli di studio italiani, in base ad una normativa di secondo grado da emanare con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro degli Affari Esteri. Viene in tal modo assicurato uno specifico riconoscimento giuridico — e quindi, una maggiore concretezza sul piano pratico — alle attività didattiche dell'istituto.

Non meno interessante il disposto dell'articolo 6 secondo comma, che abilita l'istituto a compiere specifiche ricerche tecnico-scientifiche per conto del governo italiano, di governi, enti ed organismi internazionali e di operatori economici italiani o stranieri, a titolo anche oneroso (confrontare il successivo articolo 25, primo comma, lettera g).

A complemento delle attività operative dell'istituto, è prevista altresì (articolo 9) la gestione di un'azienda agraria sperimentale; l'istituzione di borse di studio, di tirocinio o di perfezionamento in favore di studenti e di studiosi italiani o stranieri; nonché l'invio in missione all'estero (direttamente o nei modi previsti dalla legge 15 dicembre 1971, n. 1222) di dipendenti di ruolo o a contratto dell'istituto, per l'esercizio di attività di cooperazione tecnica o di altre analoghe attività.

Anche se non esplicitamente menzionata, fra le attività dell'istituto, un posto di rilievo andrà a quella editoriale. E da prevedersi, in particolare, che la « Rivista di agricoltura subtropicale e tropicale » sorta nel 1907, continuerà a dare il proprio contributo — apprezzatissimo nell'ambiente scientifico internazionale — al progresso degli studi agricoli tropicalistici.

V. — Coerentemente alla nuova struttura giuridica dell'Istituto agronomico per l'oltremare — configurato non più quale organo statale, ma quale ente di diritto pubblico con piena autonomia — le più ampie e profonde innovazioni legislative concernono (come già rilevato) la sua organizzazione generale.

I tre organi attualmente previsti dalla legge 26 ottobre 1962, n. 1612 (comitato direttivo, consiglio di amministrazione, direttore gene-

rale) appaiono infatti inadeguati all'esercizio delle nuove e complesse attività come sopra previste; manca, inoltre, un organo amministrativo-contabile per il controllo interno sulla regolarità della gestione e dei bilanci.

L'articolo 10 della proposta di legge prevede, quali organi centrali dell'istituto:

- il consiglio di amministrazione;
- il comitato di presidenza;
- il presidente;
- il segretario generale;
- il collegio dei revisori.

Fondamentale organo deliberativo è il consiglio di amministrazione (articolo 11), che raggruppa — sotto la presidenza del presidente dell'istituto — i rappresentanti di varie amministrazioni dello Stato (esteri, agricoltura e foreste, pubblica istruzione, tesoro, commercio con l'estero), i rappresentanti dei tre enti locali più direttamente interessati alle attività dell'istituto (regione Toscana, provincia di Firenze, comune di Firenze), i rappresentanti delle tre università degli studi toscane (Firenze, Pisa, Siena), i rappresentanti di altri enti (Consiglio nazionale delle ricerche, Unione regionale delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato per la Toscana, Federazione nazionale dei dottori in scienze agrarie e forestali), nonché i rappresentanti del personale dell'istituto, designati elettivamente.

Alle deliberazioni del consiglio partecipa inoltre, con diritto di voto, il segretario generale dell'istituto, che funge altresì da segretario del collegio.

In previsione infine di un'eventuale, attivo concorso — anche finanziario — alle attività dell'istituto da parte di enti, istituti ed organismi nazionali od internazionali, il consiglio di amministrazione può essere integrato da adeguata rappresentanza dei predetti enti, istituti ed organismi (*ibidem*).

Ai fini del raggiungimento del *quorum* necessario alla validità delle riunioni e delle delibere collegiali, ogni membro effettivo del consiglio è affiancato ed — occorrendo — temporaneamente sostituito nelle proprie funzioni da un membro supplente (articolo 12 terzo comma).

Ferme restando le funzioni deliberative generali del consiglio di amministrazione (articolo 13), vari altri compiti amministrativi — con particolare riguardo alla gestione ed alla disciplina del personale — sono invece attribuiti al comitato di presidenza, presieduto dal presidente dell'istituto e composto di sei membri eletti dal consiglio di amministrazione fra

le varie categorie di cui esso si compone, con la partecipazione attiva del segretario generale (articolo 15), organo di evidente necessità, attraverso il quale sono rese permanentemente attuabili le ordinarie attività amministrative dell'istituto.

La rappresentanza legale dell'ente e la direzione generale dei suoi uffici spettano al presidente dell'istituto (articoli 17-18), nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dei ministri, nell'ambito di una ristretta rosa di candidati designati elettivamente dal consiglio di amministrazione.

Al presidente è attribuito, in via eccezionale, la potestà di adottare provvedimento di urgenza, da sottoporre all'immediata ratifica del comitato di presidenza (articolo 18, in relazione all'articolo 16).

Per dare inoltre un concreto riconoscimento a speciali benemerenze, e per consentire ad un tempo l'utilizzazione dell'esperienza e della saggezza di personalità di particolare prestigio, è espressamente prevista dall'articolo 19 l'eventuale nomina di un presidente onorario (articolo 19), il quale può partecipare con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato di presidenza, e può essere sentito su ogni argomento di particolare rilievo.

Organo eminentemente esecutivo è il segretario generale (articoli 20-21), il quale sovraintende — alle immediate dipendenze del presidente — alle varie attività operative dell'istituto, cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali, ed è direttamente preposto al personale. Esso è scelto dal Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio d'amministrazione, nell'ambito dei funzionari direttivi superiori della pubblica amministrazione, dei docenti universitari e dei tecnici agrari di chiara fama (*ibidem*). Per assicurare la continuità del servizio, compete ad esso l'obbligo della residenza a Firenze.

Il controllo interno sulla gestione dell'istituto è demandato al collegio dei revisori (articoli 22-23). Anche nella composizione di questo collegio, è assicurata la partecipazione e la rappresentanza dello Stato e degli enti locali (articolo 22). Di notevole interesse è il disposto dell'articolo 23, secondo comma, che attribuisce ai revisori la facoltà di intervenire alle riunioni del consiglio di amministrazione, di prendere visione in qualsiasi momento dei provvedimenti, dei verbali e dei documenti contabili, e d'ispezionare — anche individualmente — carte e registri. Viene in tal modo con-

ferita al collegio, ed ai singoli suoi componenti, l'effettiva possibilità di un controllo continuo e penetrante sulla gestione amministrativo-contabile dell'ente.

VI. — Le norme relative al patrimonio ed ai mezzi finanziari dell'istituto contengono altre importanti innovazioni.

In particolare, i mezzi finanziari sono trattati, oltreché dai proventi e dai redditi dei beni e dei servizi dell'istituto, e da un congruo contributo annuo dello Stato (da iscrivere nel bilancio di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri), anche da altri contributi annui da parte della regione Toscana, della provincia e del comune di Firenze, in misura globalmente pari ai due quinti della previsione generale della spesa (articolo 25).

Norme specifiche concernono gli esercizi finanziari (articolo 27), i bilanci preventivi (articolo 29), i conti consuntivi (articolo 31), e le procedure generali applicabili alla gestione amministrativo-contabile (articolo 28).

Per quanto attiene al servizio di cassa e tesoreria, è prevista alternativamente la possibilità di gestire detto servizio a mezzo di speciali uffici dello stesso istituto, ovvero di affidarlo ad un istituto bancario designato dal consiglio di amministrazione secondo le clausole di speciali convenzioni bilaterali (articolo 33). È in tal modo assicurata una progressiva evoluzione degli ordinamenti e dei servizi, in armonia con le concrete esigenze dell'esperienza pratica.

VII. — In conformità alla natura giuridica di ente pubblico, l'Istituto agronomico per l'oltremare è dotato di personale proprio, inserito in appositi « ruoli organici » (articolo 35), il cui *status* e il cui trattamento economico previdenziale ed assistenziale è disciplinato da apposito regolamento organico (articolo 34).

Le potestà deliberative, in detta materia, spettano al consiglio di amministrazione, salvo approvazione definitiva con decreto del ministro vigilante di concerto con il ministro del tesoro.

È auspicabile che il personale dell'istituto venga impiegato secondo competenze specifiche ed esclusive; sarà, tuttavia, opportuno dar luogo ad una rotazione, ordinata anche nel tempo, in modo da ottenere la migliore utilizzazione delle capacità di ciascuno ed assicurare una permanente circolazione delle esperienze e delle idee.

Al personale attualmente in servizio presso l'Istituto agronomico per l'oltremare (che attualmente è nei ruoli del Ministero degli

affari esteri) è comunque assicurata la conservazione integrale dei diritti quesiti (articolo 37 primo comma); nonché la possibilità di optare entro breve e perentorio termine fra l'inquadramento nei nuovi ruoli ed organici dell'istituto e il mantenimento del preesistente stato giuridico di dipendenti civili dello Stato (articolo 37 secondo comma).

Ma il personale di ruolo dell'istituto può non essere, in pratica, quantitativamente e qualitativamente sufficiente all'espletamento delle molteplici attività dell'istituto. Ciò rende necessaria la prevedibilità dell'assunzione di personale a contratto (articolo 38) secondo le disposizioni di apposito decreto interministeriale (*ibidem*); nonché l'utilizzazione di personale a disposizione (articolo 39), temporaneamente distaccato presso l'istituto agronomico dalle amministrazioni dello Stato e di enti pubblici per speciali compiti scientifici, tecnici od amministrativi (*ibidem*).

Naturalmente l'istituto potrà anche avvalersi della consulenza saltuaria di elementi esterni, a titolo oneroso o gratuito. È auspicabile, così, che non gli venga a mancare quella dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, vicina da molti anni alla vita dell'istituto, come esplicitamente previsto — del resto — dall'ordinamento vigente (legge 26 ottobre 1962, n. 1612, articolo 7).

VIII. — La vasta e complessa normativa attinente all'Istituto agronomico per l'oltremare non può, ovviamente, esaurirsi nelle disposizioni della legge-base.

A completamento di tali disposizioni, è pertanto opportunamente prevista l'emanazione di vari regolamenti, deliberati dagli organi collegiali dell'istituto ed approvati dalla competente autorità governativa. Sono questi, in particolare:

a) il regolamento organico ed i ruoli organici del personale, già in precedenza illustrati (articoli 34-35);

b) il regolamento generale di organizzazione dell'istituto, mirante a rendere concrete ed esecutive le norme generali della legge (articolo 40);

c) il regolamento amministrativo-contabile, da ispirare in linea di massima alle disposizioni generali dell'ordinamento statale (*ibidem*).

Oltre a ciò, è prevista l'emanazione di regolamenti interni, relativi agli uffici centrali e periferici, all'azienda agraria sperimentale, alla biblioteca, ai corsi di studio e di perfezionamento, alle borse di studio, ed in genere

alle attività operative dell'istituto in Italia e all'estero (articolo 41). Detti regolamenti sono deliberati ed approvati dal comitato di presidenza, nei modi previsti dall'articolo 16.

Fino all'emanazione dei regolamenti come sopra previsti, resteranno transitoriamente in vigore — in quanto compatibili — le disposizioni regolamentari preesistenti (articolo 42).

Sempre in via transitoria, è prevista inoltre la continuità delle funzioni dell'attuale direttore generale (di cui all'articolo 11 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612), fino alla nomina del presidente e del segretario generale dell'istituto (articolo 45).

Al medesimo è inoltre attribuita la potestà di emanare norme provvisorie per la designazione elettiva dei due consiglieri di amministrazione in rappresentanza del personale, nonché di provvedere alla prima convocazione del nuovo consiglio di amministrazione (*ibidem*).

Al fine di far coincidere le nuove disposizioni della legge col prevedibile inizio della nuova gestione autonoma, l'articolo 47 fissa al 1° gennaio 1974 l'efficacia della legge stessa.

Ad evitare inoltre variazioni di bilancio per l'anno 1974, l'articolo 44 determina direttamente l'ammontare del contributo ordinario dello Stato per l'anno medesimo.

L'esigenza di maggiori spese di carattere straordinario, attinenti alla ristrutturazione dell'ente, rendono infine indispensabile lo

stanziamento di un contributo straordinario da parte dello Stato, nella misura stabilita dall'articolo 43. Su tale contributo si è giudicato opportuno soffermarsi nella parte prima della presente relazione.

IX. — I proponenti confidano che la definitiva approvazione della presente proposta di legge, valga non soltanto a ridare — nell'interesse generale — vitalità e dignità, all'istituto agronomico per l'oltremare, ma altresì ad imprimere un decisivo impulso alle attività di cooperazione tecnica con i paesi emergenti, che la vigente legislazione assegna allo Stato quale compito essenziale ed insostituibile, nell'interesse della « pace » e della « giustizia tra le nazioni » ai sensi dell'articolo 11 della Costituzione della Repubblica.

La necessità di accelerare al massimo i tempi è ovvia. Fra i molteplici motivi ci limiteremo a ricordare: fra quelli di fondo, l'opportunità di dotare al più presto possibile il nostro paese di uno strumento valido ai fini della cooperazione tecnica in campo agricolo, e di non lasciare ulteriormente deteriorare l'organismo potenzialmente adatto ad assolvere tale compito. Fra i motivi contingenti, la data del 1° gennaio 1974 prevista dall'articolo 47 della presente proposta di legge per l'inizio della sua efficacia, e l'incidenza pratica della proposta stessa sulla programmata creazione di un centro di assistenza tecnica per l'agricoltura in Tanzania.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare).

L'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui alla legge 26 ottobre 1962, n. 1612, è riordinato a norma della presente legge.

ART. 2.

(Natura giuridica).

L'Istituto agronomico per l'oltremare è ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica propria e gestione autonoma.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, ed è soggetto al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 3.

(Sede).

L'Istituto agronomico per l'oltremare ha sede in Firenze e può istituire centri operativi e comitati di lavoro, in Italia e all'estero.

ART. 4.

(Scopi istituzionali).

L'Istituto agronomico per l'oltremare svolge attività di insegnamento, di ricerca scientifica, di consulenza ed assistenza, di documentazione ed informazione, ai fini:

a) della collaborazione tecnica internazionale nel settore agrario, con particolare riguardo ai paesi in via di sviluppo dell'area tropicale e subtropicale;

b) della diffusione e dell'incremento della scienza e della tecnica agraria italiana e del lavoro agricolo italiano all'estero;

c) della partecipazione italiana al progresso generale della scienza e della tecnica agraria.

ART. 5.

(Attività operativa nel settore didattico).

L'Istituto agronomico per l'oltremare effettua o concorre ad effettuare i seguenti corsi didattici, aperti a italiani e a stranieri:

a) corsi di specializzazione in agricoltura tropicale e subtropicale per laureati in scienze agrarie e scienze forestali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1972, n. 420;

b) corsi di specializzazione in agricoltura tropicale e subtropicale per periti agrari, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612;

c) corsi professionali di agricoltura tropicale e subtropicale, ai sensi della su citata disposizione legislativa;

d) corsi di aggiornamento in agricoltura tropicale e subtropicale per funzionari operanti nel settore agricolo, e per dottori o periti agronomi in genere;

e) eventuali altri corsi di formazione, di specializzazione, di aggiornamento o di addestramento, concordati con le amministrazioni dello Stato o con enti, istituti od organismi nazionali o internazionali.

Al termine dei predetti corsi, l'istituto è autorizzato a rilasciare appositi diplomi, la cui equipollenza rispetto agli ordinari titoli di studio è stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro degli affari esteri.

ART. 6.

(Attività operative nel settore scientifico).

L'Istituto agronomico per l'oltremare incoraggia, promuove o svolge, in Italia e all'estero, le seguenti attività scientifiche:

a) studi e ricerche in materia agronomica, con particolare riguardo alle coltivazioni tropicali e subtropicali, all'idrologia applicata ed alla pianificazione territoriale;

b) studi e ricerche in altre materie comprese nelle proprie finalità istituzionali, direttamente od in cooperazione con enti, istituti ed organismi specializzati, nazionali ed internazionali.

Può inoltre compiere specifiche ricerche tecnico-scientifiche per conto del Governo italiano, di governi, enti od organismi internazionali, di operatori economici italiani o stranieri.

ART. 7.

(Attività operative nel settore della consulenza ed assistenza).

L'Istituto agronomico per l'oltremare svolge in Italia e all'estero attività di consulenza e di assistenza, nell'interesse:

a) dell'amministrazione italiana, anche per l'adempimento delle finalità di cooperazione economica e tecnica internazionale di cui alle leggi 28 novembre 1967, n. 131, 15 dicembre 1971, n. 1222, e successive modificazioni;

b) di governi esteri, di istituti ed organismi internazionali, per la soluzione di problemi specifici di carattere tecnico od economico, per l'elaborazione di studi e progetti, per il coordinamento e la realizzazione dei progetti stessi, e per il loro collaudo.

ART. 8.

(Attività operative nel settore della documentazione ed informazione).

L'Istituto agronomico per l'oltremare svolge attività di documentazione e d'informazione, attraverso:

a) la raccolta e la classificazione sistematica di documenti, libri, pubblicazioni, materiale fotografico, collezioni scientifiche attinenti all'agricoltura, con particolare riguardo ai paesi delle aree tropicali e subtropicali;

b) l'istituzione di un centro di documentazione, operante nell'interesse sia dell'istituto che di quanti — in Italia e all'estero — si interessino dei problemi di cui sopra;

c) la gestione di una biblioteca, di una fototeca, di raccolte specializzate;

d) ogni altra iniziativa, ritenuta necessaria ed utile agli stessi fini.

ART. 9.

(Altre attività dell'istituto).

A completamento delle attività previste nei precedenti articoli, l'Istituto agronomico per l'oltremare:

a) gestisce un'azienda agraria sperimentale, ed altri eventuali centri di ricerca e di sperimentazione, in Italia ed all'estero;

b) può istituire borse di studio, di tirocinio o di perfezionamento a favore di studenti e di studiosi, italiani o stranieri;

c) può adottare adeguate iniziative per l'ospitalità ai borsisti, ai frequentatori dei corsi e ai ricercatori di cui ai precedenti articoli 5 e 6;

d) può inviare in missione all'estero, direttamente o nei modi previsti dalla legge 15 dicembre 1971, n. 1222, propri dipendenti di ruolo o a contratto, per l'esercizio di attività di cooperazione tecnica o di altre attività di studio, di ricerca, di consulenza, di assistenza, di documentazione e d'informazione.

CAPO II.

ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

ART. 10.

(Organi dell'Istituto).

Sono organi dell'Istituto agronomico per l'oltremare:

- 1) il consiglio di amministrazione;
- 2) il comitato di presidenza;
- 3) il presidente;
- 4) il segretario generale;
- 5) il collegio dei revisori.

ART. 11.

Il consiglio di amministrazione è composto da:

- 1) il presidente dell'istituto, che lo presiede;
- 2) il capo del servizio per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo del Ministero degli affari esteri;
- 3) ventidue consiglieri, di cui:
 - a) uno nominato dal Ministro degli affari esteri;
 - b) uno designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
 - c) uno designato dal Ministero della pubblica istruzione;
 - d) uno designato dal Ministero del tesoro (ragioneria generale dello Stato);
 - e) uno designato dal Ministero del commercio con l'estero;
 - f) tre designati dalla regione Toscana;
 - g) tre designati dalla provincia di Firenze;
 - h) tre designati dal comune di Firenze;
 - i) uno designato dalla camera di commercio di Firenze:

l) uno designato dall'università degli studi di Firenze;

m) uno designato dall'università degli studi di Pisa;

n) uno designato dall'università degli studi di Siena;

o) uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

p) uno designato dalla Federazione nazionale dei dottori in scienze agrarie e forestali;

q) due designati elettivamente dal personale dell'istituto.

Nelle designazioni di cui alle lettere f), g), h) del precedente comma deve essere compreso almeno un rappresentante delle minoranze dei componenti gli organi collegiali degli enti territoriali interessati.

Il segretario generale dell'istituto funge da segretario del consiglio, con voto deliberativo. Egli è coadiuvato, ed alla occorrenza sostituito, dal funzionario che ne fa le veci.

La composizione del consiglio di amministrazione può essere integrata, nei modi di cui al successivo articolo 12, da rappresentanti di enti, istituti ed organismi nazionali od internazionali che contribuiscano finanziariamente in misura adeguata alle attività dell'istituto.

ART. 12.

(Nomina dei consiglieri).

Tutti i consiglieri di cui al primo comma n. 3 ed al quarto comma dell'articolo 11 sono nominati con decreto del Ministro degli affari esteri, previa designazione da parte delle amministrazioni o degli enti competenti.

Essi durano in carica un quinquennio, salvo eventuale revoca e sostituzione anticipata adottata nelle stesse forme, su proposta delle amministrazioni e degli enti competenti alla designazione; e possono altresì essere confermati nella carica alla scadenza del quinquennio. I consiglieri nominati in sostituzione di altri, venuti a cessare anticipatamente per revoca o per qualsiasi altro motivo, restano in carica fino alla scadenza del quinquennio per il quale coloro che essi sostituiscono erano stati nominati.

In caso di assenza o d'impedimento, il capo del servizio per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo del Ministero degli affari esteri è temporaneamente sostituito in seno al consiglio di amministrazione dal vice capo del servizio; e i consiglieri di cui al primo comma n. 3 ed al quarto comma

dell'articolo 11 sono temporaneamente sostituiti in seno al consiglio di amministrazione da consiglieri supplenti, nominati nelle stesse forme e con la stessa decorrenza e durata in carica di cui sopra.

ART. 13.

(Funzioni del consiglio)

Il consiglio fissa le direttive generali per la gestione dell'istituto; delibera in ordine ai bilanci ed ai regolamenti esecutivi dell'istituto, ai sensi dei successivi articoli 28, 29, 30, 33, 34 e 38; autorizza gli atti di straordinaria amministrazione che siano ad esso espressamente riservati dai predetti regolamenti; compie ogni altra attività prevista da particolari disposizioni legislative o regolamentari.

ART. 14.

(Modalità di funzionamento).

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il consiglio si riunisce, di regola, almeno due volte l'anno. Esso delibera a maggioranza semplice, salvo i casi in cui la legge od il regolamento prevedono una maggioranza speciale. In caso di parità, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno i due terzi dei componenti in prima convocazione, ed almeno la metà dei componenti in seconda convocazione.

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati almeno otto giorni prima della data delle riunioni, mediante lettera raccomandata contenente copia dell'ordine del giorno.

Il consiglio può convocare esperti o specialisti per sentirne l'avviso su particolari argomenti di carattere tecnico, scientifico o giuridico.

ART. 15.

(Comitato di presidenza).

Il comitato di presidenza è composto da:

- 1) il presidente dell'istituto, che lo presiede;
- 2) sei membri eletti dal consiglio di amministrazione, di cui due fra i componenti di

cui al n. 2 ed al n. 3 lettera da *a*) ad *e*), uno fra i consiglieri di cui al n. 3 lettera *f*), uno fra i consiglieri di cui al n. 3 lettera *g*), uno fra i consiglieri di cui al n. 3 lettera *h*), ed uno fra i consiglieri di cui al n. 3 lettere da *i*) a *p*) del precedente articolo 11 primo comma.

In caso di assenza o d'impedimento, i membri del comitato di presidenza sono temporaneamente sostituiti — in seno al comitato — dai supplenti di cui al precedente articolo 12 terzo comma.

Il segretario generale dell'istituto funge da segretario del comitato, con voto deliberativo. Egli è coadiuvato, ed all'occorrenza sostituito, dal funzionario che ne fa le veci.

ART. 16.

(Funzioni del comitato di presidenza).

Il comitato di presidenza sovrintende all'amministrazione ed al funzionamento dell'istituto, adottando i provvedimenti esecutivi che non siano riservati dai regolamenti alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione; delibera inoltre, nei limiti e con le modalità previsti dai regolamenti stessi, i provvedimenti amministrativi e disciplinari relativi al personale.

In caso di urgenza il presidente dell'istituto può adottare provvedimenti provvisori, da sottoporre alla ratifica del comitato nella sua prima riunione successiva.

Le riunioni del comitato sono valide con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti.

Per il funzionamento del comitato di presidenza si osservano le disposizioni del precedente articolo 14, primo, secondo, quarto e quinto comma.

ART. 17.

(Presidente).

Il presidente dell'istituto è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dei ministri, nell'ambito di tre candidati designati elettivamente dal consiglio di amministrazione fuori del proprio seno.

Esso dura in carica per un quinquennio, e può essere confermato alla scadenza.

ART. 18.

(Funzioni del presidente).

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto; ne dirige e sorveglia il funzionamento, con l'ausilio del segretario generale; presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato di presidenza; adotta i provvedimenti d'urgenza, di cui al precedente articolo 16; svolge gli altri compiti ad esso attribuiti dalla legge e dai regolamenti.

In caso di assenza o d'impedimento, il presidente è temporaneamente sostituito da un vicepresidente, eletto dal consiglio di amministrazione nel proprio seno.

ART. 19.

(Presidente onorario).

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dei ministri, può essere attribuita a persona di particolare prestigio, o che abbia acquisito speciali meriti nel campo delle finalità istituzionali dell'ente, la qualifica di presidente onorario dell'istituto.

Il presidente onorario può partecipare, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato di presidenza; e può essere sentito su ogni argomento di speciale rilevanza, che interessi le attività dell'istituto.

Nei confronti del presidente onorario sono applicabili le disposizioni dell'articolo 24 secondo comma della presente legge.

ART. 20.

(Segretario generale).

Il segretario generale è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione, nell'ambito delle seguenti categorie:

- a) funzionari direttivi superiori della pubblica amministrazione;
- b) docenti universitari;
- c) tecnici agrari di chiara fama.

Esso dura in carica per un quinquennio, e può essere confermato alla scadenza.

L'incarico non può essere conferito a chi abbia superato il settantesimo anno di età; e decade automaticamente al compimento dell'età predetta, anche se non sia compiuto il quinquennio. Esso comporta l'obbligo della residenza a Firenze.

ART. 21.

(Funzioni del segretario generale).

Il segretario generale coadiuva il presidente nell'adempimento delle proprie funzioni; cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e dal comitato di presidenza e dei provvedimenti emanati dal presidente; sovrintende, alle dirette dipendenze del presidente, all'amministrazione ed alle attività operative dell'istituto; è direttamente preposto a tutto il personale dell'istituto; esplica gli altri compiti ad esso attribuiti dalla legge e dai regolamenti.

In caso d'assenza o d'impedimento, il segretario generale è temporaneamente sostituito da un funzionario dell'istituto da lui stesso designato.

ART. 22.

(Collegio dei revisori).

Il collegio dei revisori è composto da cinque revisori effettivi e da cinque revisori supplenti nominati con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, di cui:

- a) un effettivo ed un supplente, su designazione della regione Toscana;
- b) un effettivo ed un supplente, su designazione della provincia di Firenze;
- c) un effettivo ed un supplente, su designazione del comune di Firenze;
- d) un effettivo e un supplente, nell'ambito del Ministero del tesoro.

La presidenza e la vice presidenza del collegio sono esercitate da due revisori effettivi, indicati nello stesso decreto di nomina.

Il collegio dei revisori dura in carica per un quinquennio ed i suoi componenti possono essere confermati nella carica alla scadenza di detto termine.

Per il funzionamento del collegio, si osservano le disposizioni del precedente articolo 14 primo, secondo, quarto e quinto comma.

ART. 23.

(Funzioni del collegio dei revisori).

Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione e sulla contabilità dell'istituto, e le altre funzioni ad esso demandate dalla legge e dai regolamenti.

I revisori hanno facoltà d'intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio

di amministrazione; di prendere visione in qualsiasi momento delle deliberazioni e dei provvedimenti adottati dagli altri organi dell'istituto, dei verbali degli organi collegiali e da ogni altro documento amministrativo; di ispezionare, anche individualmente, carte e registri concernenti la gestione ed il funzionamento dell'istituto.

ART. 24.

(Trattamento economico).

Le cariche di componente il consiglio di amministrazione, il comitato di presidenza e il collegio dei revisori dell'istituto, sono gratuite.

È tuttavia consentito corrispondere alle persone investite delle predette cariche una indennità di carica ed un gettone di presenza per le sedute cui essi effettivamente partecipano, nella misura stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro; nonché il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, qualora esse risiedano stabilmente in città diversa da quella ove ha sede la riunione.

Gli emolumenti da corrispondere al presidente e al segretario generale dell'istituto sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione.

CAPO III.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

ART. 25.

(Patrimonio e mezzi finanziari dell'istituto).

Il patrimonio dell'Istituto agronomico per l'oltremare è costituito:

a) dai beni immobili e mobili in proprietà, in usufrutto od in uso dell'istituto;

b) da un contributo annuo dello Stato, da determinare con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri;

c) da contributi annui della regione Toscana, della provincia e del comune di Firenze, in misure globalmente pari ai due quinti della previsione generale delle entrate di cui al successivo articolo 29;

d) da eventuali contributi di altre amministrazioni pubbliche, di enti, istituti ed organismi nazionali od esteri;

e) da eventuali contributi, lasciti, donazioni di persone fisiche o giuridiche private;

f) dai proventi di tasse scolastiche, di pubblicazioni e di altre attività dell'istituto, nonché dai redditi dell'azienda agraria sperimentale e dei beni dell'istituto;

g) dai compensi eventualmente ricevuti per lo svolgimento di specifiche attività operative.

I mezzi finanziari dell'istituto sono tratti dai contributi, dai proventi, dai redditi e dai compensi di cui alle lettere da b) a g) del precedente comma, nonché dalle eventuali eccedenze attive di bilancio.

ART. 26.

(Spese).

Le spese ordinarie dell'istituto sono costituite:

a) dagli emolumenti per il personale dipendente, e da ogni altra spesa ad esso relativa;

b) dalle spese per il funzionamento degli organi, uffici e servizi dell'istituto, e per la manutenzione degli immobili, dei mobili e delle attrezzature che li corredano;

c) dalle spese per la conduzione della azienda agraria sperimentale;

d) dalle spese per lo svolgimento delle attività operative dell'istituto nel campo didattico, scientifico, di consulenza ed assistenza, di documentazione ed informazione;

e) da ogni altro impegno finanziario, deliberato dai competenti organi dell'istituto nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.

ART. 27.

(Esercizio finanziario).

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio, e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Tuttavia, agli effetti della liquidazione o del pagamento di operazioni riferentesi a detto periodo, la chiusura dei conti è protratta fino all'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo. In detto giorno, i conti relativi alla competenza dell'anno precedente sono definitivamente chiusi.

ART. 28.

(Norme amministrativo-contabili).

L'istituto è tenuto all'osservanza delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, in

quanto compatibili con le norme della presente legge e del regolamento amministrativo-contabile di cui al successivo articolo 40, n. 3.

ART. 29.

(Bilancio preventivo).

Il bilancio preventivo dell'istituto, deliberato dal consiglio di amministrazione e corredato da una relazione illustrativa del comitato di presidenza e dalle eventuali osservazioni scritte del collegio dei revisori, è presentato alla definitiva approvazione del Ministro degli affari esteri entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce.

ART. 30.

(Variazioni di bilancio).

Nelle stesse forme di cui al precedente articolo, sono deliberate ed approvate le eventuali variazioni del bilancio preventivo dell'istituto, che si rendano necessarie nel corso dell'anno finanziario.

ART. 31.

(Conto consuntivo).

Il conto consuntivo dell'istituto (comprendente il rendiconto finanziario ed il rendiconto patrimoniale), deliberato dal consiglio di amministrazione e corredato dalle relazioni del consiglio di presidenza del collegio dei revisori, è presentato alla definitiva approvazione del Ministro degli affari esteri entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il conto stesso si riferisce. Esso è soggetto al riscontro della Corte dei conti, a norma di legge.

ART. 32.

(Eccedenze attive di bilancio).

Le eventuali eccedenze attive di bilancio dell'istituto sono versate in apposito fondo di riserva od utilizzate nel bilancio successivo, su delibera del consiglio di amministrazione.

ART. 33

(Servizio cassa e tesoreria).

Il servizio di cassa e tesoreria dell'Istituto agronomico per l'oltremare può essere affidato ad un istituto bancario designato dal consiglio

di amministrazione. In tal caso, le modalità del servizio sono regolate da apposita convenzione, stipulata con l'istituto bancario interessato.

CAPO IV.

PERSONALE D'ISTITUTO

ART. 34.

(Regolamento organico del personale).

Lo *status* ed il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale dell'Istituto agronomico per l'oltremare sono stabiliti con apposito regolamento organico.

Detto regolamento è deliberato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti, ed approvato in via definitiva con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 35.

(Ruoli organici del personale).

Nelle stesse forme di cui al precedente articolo, sono deliberati ed approvati i ruoli organici del personale, sulla base delle finalità istituzionali ed in relazione alle concrete attività operative dell'istituto.

ART. 36.

(Disposizioni sul personale transitoriamente in vigore).

Fino alla definitiva approvazione del regolamento e dei ruoli organici di cui ai precedenti articoli 33 e 34, restano transitoriamente in vigore le disposizioni degli articoli da 19 a 33 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, e quelle del decreto interministeriale 7 gennaio 1972 registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1972 (registro esteri n. 344 foglio 99), nonché degli articoli 59, 60, 67, 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e della tabella II (quadro E) ad esso allegata.

ART. 37.

(Garanzia dei diritti quesiti del personale).

Nell'emanazione della normativa generale sul personale, prevista nei precedenti articoli 34 e 35, deve essere assicurata ai dipendenti

già in servizio presso l'istituto la conservazione dei diritti loro attribuiti dalle preesistenti disposizioni di legge e di regolamento.

È in ogni caso attribuita agli interessati la facoltà di optare, entro due mesi dalla pubblicazione della normativa prevista nei citati articoli 34 e 35, per l'inquadramento nei nuovi ruoli ed organici dell'istituto ovvero per il mantenimento del preesistente stato giuridico di dipendenti civili dello Stato.

ART. 38.

(Personale a contratto).

Oltre al personale di ruolo, l'Istituto agronomico per l'oltremare può assumere, per esigenze di carattere eccezionale o per speciali mansioni scientifiche o tecniche, personale a contratto a tempo determinato.

Il contratto-tipo ed il contingente numerico massimo dei contrattisti sono approvati con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 39.

(Personale a disposizione).

Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro competente o vigilante e del Ministro del tesoro, può inoltre essere temporaneamente messo a disposizione dell'istituto agronomico per l'oltremare, per speciali compiti scientifici, tecnici od amministrativi, personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato o da enti pubblici in numero complessivamente non superiore a 20 unità.

Si applicano al predetto personale le disposizioni degli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

CAPO V.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 40.

(Regolamenti esecutivi).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanati:

1) il regolamento generale di organizzazione dell'istituto, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro degli affari esteri;

2) il regolamento organico ed i ruoli organici del personale, di cui ai precedenti articoli 34 e 35;

3) il regolamento amministrativo-contabile dell'istituto, deliberato ed approvato nelle stesse forme di cui al citato articolo 33.

ART. 41.

(Regolamenti interni).

I regolamenti interni all'istituto, relativi agli uffici centrali e periferici, all'azienda agraria sperimentale, alla biblioteca, ai corsi di studio e di perfezionamento, alle borse di studio, ed in genere alle attività operative dell'istituto in Italia ed all'estero, sono deliberati e approvati dal comitato di presidenza ai sensi dell'articolo 16 della presente legge.

ART. 42.

*(Disposizioni regolamentari
transitoriamente in vigore).*

Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui ai due precedenti articoli, continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con la nuova disciplina, le norme anteriormente in vigore.

ART. 43.

(Contributo straordinario).

Per sopperire alle esigenze connesse alla ristrutturazione dell'Istituto agronomico per l'oltremare, è concesso all'istituto, in aggiunta a quanto previsto nel precedente articolo 25 lettere *b*) e *c*) per la gestione ordinaria, un contributo straordinario di lire mille milioni da parte dello Stato.

Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1974.

ART. 44.

(Contributo ordinario per l'anno 1974).

Il contributo ordinario dello Stato, previsto per l'anno 1974 in favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare ai sensi dell'articolo 25, lettera *b*) della presente legge, è fissato in lire 230 milioni, da inserire nel bilancio di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

ART. 45.

(Funzioni transitorie del direttore generale).

Fino alla nomina del presidente e del segretario generale dell'istituto, le relative funzioni sono temporaneamente esercitate dal direttore generale, di cui all'articolo 11 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612.

Il direttore generale emana le norme provvisorie per la designazione elettiva dei due consiglieri di cui all'articolo 11 lettera *q*) della presente legge; e provvede alla prima convocazione del consiglio di amministrazione.

ART. 46.

(Abrogazione di norme precedenti).

Fermo quanto disposto nei precedenti articoli 36, 42, 45, sono abrogate le disposizioni della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile.

ART. 47.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ed ha efficacia dal 1° gennaio 1974.